

Allegato A

Integrazione al paragrafo 3.1 punto A1 “personale dipendente” delle Linee Guida per la rendicontazione, approvate con Decreto n. 2554 del 26 febbraio 2018 (Allegato 2), relative all’Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di consolidamento di percorsi di inclusione sociale a favore di persone, giovani e adulte, a grave rischio di marginalità – Azioni 9.5.9 e 9.2.2 del POR FSE 2014-2020 – Ammissibilità dell’Istituto del distacco di personale.

Il distacco di personale, disciplinato dall’art. 30 del D.Lgs. 276 del 10 settembre 2003, è ammissibile su richiesta dell’Ente capofila e a fronte dell’avvenuta autorizzazione da parte di Regione Lombardia (cfr. paragrafo 6.5). Resta fermo il divieto di delega, cioè dell’affidamento a persone giuridiche terze della realizzazione di attività del progetto.

La spesa ammissibile è data dal prodotto tra il numero di ore effettivamente lavorate nel progetto e il costo medio orario della risorsa (calcolato secondo le indicazioni delle presenti Linee Guida). Ai fini dell’ammissibilità dei costi sostenuti, oltre alla documentazione amministrativa, di spesa e di pagamento necessaria a comprovare le spese del personale dipendente (ad esempio, cedolino, timesheet mensile, prospetto di ricostruzione del costo medio orario, etc.) devono essere forniti i seguenti giustificativi:

- documento contabile di riaddebito del costo del personale distaccato (emesso dal distaccante). Il rimborso delle spese sostenute per il distacco è escluso da IVA, in quanto si tratta del mero rimborso da parte del distaccatario dei costi sostenuti dal distaccante per lo stipendio e gli oneri dovuti relativi al personale oggetto del distacco.
- documentazione di pagamento del rimborso del personale distaccato (effettuato dal distaccatario in favore del distaccante).

Integrazione al paragrafo 6.5 delle Linee Guida per la rendicontazione, approvate con Decreto n. 2554 del 26 febbraio 2018 (Allegato 2), relative all’Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di consolidamento di percorsi di inclusione sociale a favore di persone, giovani e adulte, a grave rischio di marginalità – Azioni 9.5.9 e 9.2.2 del POR FSE 2014-2020 – Ammissibilità dell’Istituto del distacco di personale.

Il distacco di personale, disciplinato dall’art. 30 del D.Lgs. 276 del 10 settembre 2003, è ammissibile su richiesta dell’Ente capofila e a fronte dell’avvenuta autorizzazione da parte di Regione Lombardia. Qualora un Ente facente parte del partenariato intenda avvalersi, nell’espletamento delle attività progettuali, dell’Istituto del distacco di personale è tenuto a darne notizia tempestivamente a Regione Lombardia mediante l’Ente capofila via pec:

- specificando le motivazioni per le quali intende accedere a tale Istituto unitamente all’elenco del personale coinvolto;
- trasmettendo l’accordo sottoscritto tra gli Enti.

L’accordo tra Enti, aventi ad oggetto il distacco del personale, dovrà contenere le seguenti informazioni minime:

- riferimento agli elementi identificativi del progetto cofinanziato dal POR FSE;

- definizione per ciascuna risorsa del numero delle giornate di lavoro e del relativo costo orario, dell'inquadramento contrattuale, degli anni di esperienza professionale e della funzione specifica che la risorsa svolgerà nell'ambito del progetto cofinanziato dal POR FSE;
- regolamentazione degli obblighi del distaccante in relazione alla documentazione giustificativa da assicurare ai fini della rendicontazione dei costi sostenuti da parte del distaccatario in conformità con quanto previsto dalle linee guida di rendicontazione;
- rimborso da parte del distaccatario in favore del distaccante delle ore effettivamente svolte dalle risorse umane distaccate per la realizzazione delle attività di progetto e comunque nei limiti di quanto stabilito nella scrittura privata.

Regione Lombardia si riserva di analizzare la documentazione trasmessa e a fornire l'autorizzazione entro 45 giorni dalla data di trasmissione della richiesta. Si segnala che in caso di mancata autorizzazione da parte di Regione, l'eventuale spesa rendicontata non sarà considerata ammissibile.